

COMUNE DI MARACALAGONIS

**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ART. 12
DELLA L. N. 241/90**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 44 DEL 01/07/1993

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 12

DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 -

FINALITA`

- Art. 1 - Il presente Regolamento disciplina criteri e modalita` di concessione di sovvenzioni e benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita` sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- Art. 2 - L'effettiva osservanza di criteri e modalita` deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo alle norme di riferimento.

PROCEDURA

- Art. 3 - La Giunta comunale in attuazione delle previsioni del Bilancio comunale di competenza Consiliare predispone i piani d'intervento, stabilendo contestualmente i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune, contenenti le notizie ed informazioni utili ai fini di una corretta valutazione dell'istanza.

La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio, da` parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

La Giunta Comunale puo` rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilita` finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Con la deliberazione di cui al primo com-

ma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/90, ed inoltre i criteri per riparto dei finanziamenti in presenza di più richieste attinenti lo stesso settore d'intervento, fermo restando che a parità di condizioni i contributi dovranno essere erogati in egual misura.

Il Sindaco, entro 30 giorni dalla adozione della deliberazione da parte della G.M., provvederà con appositi avvisi da esporre all'Albo Pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati, a rendere note al pubblico le disponibilità finanziarie con riguardo ai singoli settori di intervento, indicando i termini di presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti e benefici economici e le modalità per ottenerli così come stabilito dalla Giunta Municipale.

- Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione della misura del contributo o della forma sostitutiva.

Le suddette procedure non si applicano ad interventi per l'erogazione di sussidi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza.

In quest'ultimo caso il Sindaco è autorizzato nell'ambito di un apposito fondo stanziato in Bilancio ad adottare la decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria effettuata, nel minor tempo possibile, dal servizio comunale di assistenza sociale.

La deliberazione della Giunta Comunale di destinazione del suddetto fondo dispone le modalità del discarico contabile delle somme anticipate.

- Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Di tali

atti ogni cittadino puo` prenderne visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della Legge 08.06.1990, n. 142, all'Ufficio Affari Generali.

Art. 4 - Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalita` alle quali l'intervento richiesto e` destinato.

Dette istanze dopo l'istruttoria da parte dell'ufficio comunale competente, vengono rimesse alla Giunta comunale riepilogate in prospetto compilato distintamente per ciascuna finalita` d'intervento in un'o con la proposta di deliberazione, munita del parere di competenza.

La Giunta comunale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato a soggetti e iniziative inclusi nel piano e determina inoltre i soggetti ed iniziative escluse dal piano riferite ad istanze prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 5 - I settori d'intervento, nei limiti delle risorse a disposizione, sono di norma i seguenti:

- a) Attivita` sportive - ricreative del tempo libero e sociale;
- b) Attivita` per la tutela di valori monumentali, storici, e tradizionali;
- c) Cultura ed informazione;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali;
- f) Assistenza e sicurezza sociale;

Per ciascun settore d'intervento sono in-

dividuate le attivita` ed iniziative che in genere lo caratterizzano, comprese le attivita` ad esso riconducibili.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi gestiti in economia o nelle altre forme previste dall'art. 22 della legge 142/90, essendo gli stessi regolati;

a) per quanto attiene alle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformita` all'art. 32, comma secondo, lettera g) della legge n. 142/90;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per la erogazione di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI CONCESSIONE

Art. 6 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo` essere disposta all'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita` stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attivita` che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalita` giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita` in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita` a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richie-

sta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo` essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunita` alla quale l'ente e` preposto.

I soggetti di cui alle lett. b) - c) e d) del presente articolo:

a) per la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attivita` ordinaria annuale, devono corredare l'istanza con copia del bilancio di previsione e del programma di attivita`, nonche` per le richieste presentate dopo il primo anno di attivita`, anche con il rendiconto della gestione precedente nella quale e` stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

b) per la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinenti alla comunita` locale, devono corredare l'istanza con un programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con la precisazione dell'epoca e del luogo in cui sara` effettuata e con un preventivo finanziario nel quale risulti analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiare, incluse quelle a proprio carico. L'intervento del Comune non puo` essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai predetti soggetti richiedono e ne` puo` essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attivita` ordinarie.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca tra i destinatari di interventi finanziari e soggetti terzi per forniture di beni, a prestazioni di servizi, collaborazioni pro-

fessionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume responsabilita` alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi` come non assume responsabilita` relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

La concessione dell'intervento e` vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita` per le quali e` stato accordato. Gli interventi del Comune relativi all'attivita` ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali, le spese di ospitalita`, rappresentanza e simili, sono ad esclusivo carico dei soggetti attuatori.

I soggetti destinatari dei contributi annuali e contributi per singole manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali realizzano e manifestano tali attivita`, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, concesso formalmente dall'amministrazione comunale e reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita` stabilite dal presente regolamento.

ATTIVITA` SPORTIVE - RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO E SOCIALI

Art. 7 - Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita` sportive sono finalizzati alla

pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da precedente parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

I contributi per la promozione, il sostegno per lo sviluppo delle attività sportive sono erogati sotto forma di:

- 1) Contributi per l'incremento dell'attività sportiva;
- 2) Contributi per manifestazioni sportive
- 3) Contributi a sostegno dell'attività promozionale;
- 4) Contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali internazionali e regionali.

Contributi per l'incremento dell'attività sportiva vengono erogati a:

- 1) Società sportive a carattere dilettantistico operanti nel territorio;
- 2) Qualora non esistano nel territorio società del tipo 1 o le stesse non presentino istanza, alle strutture scolastiche la cui destinazione deve essere indirizzata allo svolgimento di attività sportive in orario extra scolastico.

La erogazione dei contributi avviene sulla base dei seguenti parametri:

- 1) spese di iscrizione annuale per la partecipazione ai campionati;
 - 2) numero degli iscritti alle società sportive;
 - 3) spese per le trasferte;
- ripartiti secondo le seguenti indicazioni;

La somma globale messa a disposizione annualmente dalla amministrazione verrà ripartita secondo le sottoelencate indicazioni:

Le spese di iscrizione possono essere coperte fino alla misura massima del 100%;

Il 90% dell'importo residuo del contributo verra` erogato sulla base del numero degli iscritti a ciascuna societa`;
L'ulteriore quota residua del contributo verra` destinata per le spese di trasporto sulla base del chilometraggio percorso e del numero degli atleti attraverso il sistema di riparto semplice diretto.

I Contributi per manifestazioni sportive.
vengono erogati a favore di societa` e associazioni sportive a carattere dilettantistico, affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli Enti di promozione sportiva ed agli istituti scolastici.

I contributi sono graduati a seconda del carattere della manifestazione, e dell'importanza.

Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa della natura, dei tempi e delle modalita` di svolgimento della manifestazione, del costo previsto e, infine dell'utenza.

I contributi sono concessi fino alla misura max del 70% del costo dell'iniziativa e liquidati quanto al 50% a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

I contributi a sostegno dell'attivita` promozionale vengono concessi:

- a) societa` sportive per l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;
- b) per la realizzazione di campagne promozionali;

I contributi sono graduati a seconda del carattere della manifestazione e dell'importanza della stessa.

- I contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali, internazionali e regionali vengono erogati a favore di:

- a) Societa` sportive a carattere dilettantistico operanti nel territorio qualora non esistano nel territorio societa` del tipo 1 o le stesse non presentino istanza;

b) Strutture scolastiche la cui destinazione deve essere indirizzata allo svolgimento di attivita` sportive in orario extra scolastico;

Alla domanda deve essere allegata una relazione sulla natura, le modalita` di svolgimento della manifestazione, nonche` l'indicazione dei costi della partecipazione.

I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

Alle societa` ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita`, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprieta` comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Il Comune puo` concedere contributi un tantum alle societa` ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita`.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita` e condizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente il settore.

Art. 8 - 1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al precedente articolo e` regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Municipale e da convenzione dello stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione prevede idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita` da parte del comune per l'uso delle

stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 9 - 1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quanto accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali.

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

I contributi verranno erogati sulla base dell'ordine di cui sopra e dell'importanza della manifestazione.

2. Il Concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dai locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi di norma a favore di un singolo soggetto, a meno che l'iniziativa non rivesta importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente il settore.

ATTIVITA` CULTURALI - EDUCATIVE E SOCIALI

Art.10 - Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali - educative e sociali di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune

di attivita` teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attivita` di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunita`

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunita` nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti, che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita` culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunita` e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.11 - 1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto del seguente ordine prioritario e dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita` gia` svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunita` locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Gli interventi di cui ai commi precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente il settore.

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.12 - 1. Gli interventi a favore delle attivita` ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attivita` di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa iscritti ali albi regionali,

per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione e le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

I contributi vengono erogati tenendo conto dell'ordine di cui sopra e dell'importanza della manifestazione.

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art.13 - 1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono regolati dalla L.R. n. 4 del 25.1.1988 e regolamentati attuativi, nonché della specifica disciplina degli interventi stabiliti dalla programmazione comunale.

INTERVENTI STRAORDINARI

Art.14 - 1. Per iniziative e manifestazioni comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, ma che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

NORME TRANSITORIE

Art. 15 - Le domande pervenute entro la data di approvazione del presente regolamento verranno prese in esame prioritariamente rispetto a quelle inoltrate oltre tale data.

Di copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

